# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in particolare l'art. 4, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;

Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'organizzazione del concorso indetto con il presente bando, si avvale anche dell'Associazione Formez PA;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'art. 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica, tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;

Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito «fondi SIE»);

Visto il *Position Paper* della Commissione europea sull'Italia del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di «Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime» e di «Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente»;

Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020 e, in particolare, la raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia (2020/C 282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel 2020 e nel 2021 finalizzati al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, commi da 179 a 183;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, (…) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di duemilaottocento unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023»;

Considerato che, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone tra l'altro che gli oneri finanziari per la copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014 - 2020, di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso sul richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021 nella seduta del 25 marzo 2021 (repertorio atto n. 11/CU);

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 10, comma 4, secondo cui «Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato»;

Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in possesso delle professionalità correlate agli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, così come previsto dal richiamato comma 179 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui al richiamato art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche in deroga alla disciplina regolamentare in mate-



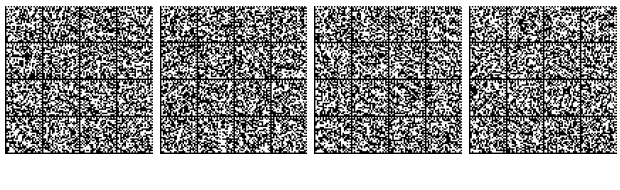

ria di concorsi degli enti interessati, in considerazione della specialità della procedura, della necessità della uniformità della stessa e della simultaneità e della globalità del percorso avviato;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando;

Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

1. È indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, secondo i profili di seguito specificati:

A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione:

millequattrocentododici unità di personale a tempo determinato così suddivise:

due unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

cinque unità presso l'Agenzia per la coesione territoriale;

quattro unità presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

centoventidue unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;

cinquantasei unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;

duecentouno unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria;

trecentotrenta unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania;

trentuno unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;

duecentotredici unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;

centosettantatre unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;

duecentosettantacinque unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;

B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori:

novecentodiciotto unità di personale a tempo determinato così suddivise:

otto unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

quattro unità presso l'Agenzia per la coesione territoriale;

tre unità presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

cinque unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ottantasei unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;

quarantadue unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;

centodiciassette unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria;

duecentoventotto unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania;

ventisei unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;

centosettantotto unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;

centotré unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;

centodiciotto unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;

C. Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza:

centosettantasette unità di personale a tempo determinato così suddivise:

una unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

una unità presso l'Agenzia per la coesione territoriale;

quattro unità presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

quattro unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

dodici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;

sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;

diciassette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria;

trentatré nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania;

sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;

trentasette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;

sedici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;

trentotto nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;

D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti:

centosessantanove unità di personale a tempo determinato così suddivise:

due unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

tre unità presso l'Agenzia per la coesione territoriale;

due unità presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

quattro unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

dodici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;

sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;

diciassette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria;

trenta nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania;

sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;

trentadue nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;

quindici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;

trentotto nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia;

E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l'acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni:

centoventiquattro unità di personale a tempo determinato così suddivise:

una unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

due unità presso l'Agenzia per la coesione territoriale;

una unità presso l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

una unità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

undici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;

sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;

tredici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria;

ventuno nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania;

sette nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;

ventuno nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;

undici nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;

ventotto nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.

Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno degli ambiti regionali richiamati si rinvia all'allegato 1 pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it e sul sito: http://riqualificazione.formez.it

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato avrà durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi.

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.

## Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell'assunzione:

*a)* essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

*b)* avere una età non inferiore ai diciotto anni;

*c)* essere in possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea;

Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

*d)* idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

*e)* godimento dei diritti civili e politici;

*f)* non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

*g)* non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

*h)* non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

*i)* per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente bando di concorso.

## Art. 3.

*Procedura concorsuale*

1. Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:

*a)* fase di valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. La valutazione è finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, pari a tre volte il numero dei relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7;

*b)* fase selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo oltre eventuali *ex aequo*, come risultante all'esito della fase *a)*.

2. La valutazione dei titoli di cui alla precedente lettera *a)* avverrà mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova di cui alla precedente lettera *b)* si svolgerà presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalità dell'art. 4 ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.

3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito in numero pari ai posti disponibili per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti, sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 4.

*Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità*

1. Il presente bando viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA.

2. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L'invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.

3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:

*a)* il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;

*b)* il codice fiscale;

*c)* la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

*d)* il godimento dei diritti civili e politici;

*e)* di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

*f)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

*g)* di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;

*h)* di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

*i)* di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;

*j)* il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando, con esplicita indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;

*k)* di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;

*l)* il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo art. 6;

*m)* il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;

*n)* l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

*o)* il profilo/i profili, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando, per cui si intende partecipare.

6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

8. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

10. Il Formez PA può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il cinque per cento dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019» e dà conto al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei relativi esiti. Le amministrazioni di destinazione effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati assegnati. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.

15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

## Art. 5.

*Commissioni esaminatrici*

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice è competente per le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6 e 7. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7 del presente bando il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.

## Art. 6.

*Valutazione dei titoli*

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

2. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo quattro punti) e altri titoli (massimo sei punti).

3. La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

*a)* titoli di studio fino a un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri:

a.1) punteggi attribuiti al voto di laurea:

con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli dichiarati per l'ammissione al concorso, verrà attribuito il seguente punteggio ad un solo titolo a seconda della votazione conseguita:

da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,01;

da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,02;

da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,03;

da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,04;

da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,05;

da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,06;

da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 0,07;

da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 0,08;

da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 0,10.

a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione (art. 2, comma 1, lettera *c)*:

0,50 punti per il diploma di laurea, la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata.

Per i criteri a.1) e a.2) il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 1 punto;

a.3) formazione post laurea (fino a un massimo di 3 punti):

0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;

1 punto per ogni master universitario di secondo livello;

1,5 punti per ogni diploma di specializzazione;

1,5 punti per ogni dottorato di ricerca.

*b)* Titoli professionali fino a un massimo di 6 punti, secondo i seguenti criteri:

esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati.

Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:

b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione e consulenza:

1 punto per ogni anno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno 200 giornate lavorative;

0,5 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate;

0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate;

0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.

Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche più rapporti di lavoro.

b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali è richiesta la laurea, punti 1.

4. Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

5. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei candidati stilati dalle commissioni esaminatrici per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Le commissioni esaminatrici stileranno la graduatoria di merito per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base del punteggio complessivo conseguito dal candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

## Art. 7.

*Prova scritta*

1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consisterà in un test di quaranta domande con risposta a scelta multipla da risolvere in sessanta minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.



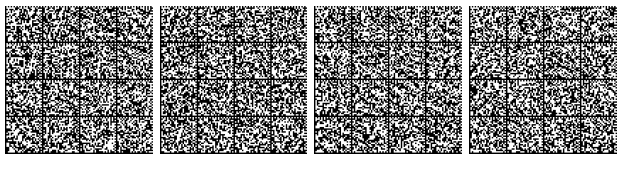

2. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sarà volta a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e, con riferimento ai codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, delle seguenti materie:

A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE):

normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico e valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio;

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;

progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e relative norme tecniche;

tecnica delle costruzioni;

la pianificazione urbanistica del territorio;

sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;

la tutela e valorizzazione dei beni culturali;

legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;

nozioni di estimo, catasto e topografia;

occupazione ed espropriazione per pubblica utilità;

elementi di programmazione comunitaria;

B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE):

regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali;

contabilità pubblica, con particolare riferimento all'ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali;

elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici;

programmazione comunitaria;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

C. Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE):

legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari;

competenze dell'ente locale in materia sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria;

programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali;

territorio e sviluppo di comunità nel lavoro sociale;

metodologia del servizio sociale con particolare riferimento alle problematiche relative al lavoro di rete e al lavoro di comunità;

cambiamenti sociali e ruolo dei servizi alla luce delle nuove misure di contrasto alla povertà (decreto legislativo n. 142/2017);

elementi di diritto civile e di diritto di famiglia;

elementi di diritto amministrativo;

programmazione comunitaria;

politiche attive del lavoro e organizzazione dei Servizi per l'impiego (SPI);

politiche dell'istruzione e della formazione;

D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE):

diritto amministrativo: con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, al procedimento amministrativo e alla responsabilità dei pubblici dipendenti;

anticorruzione;

diritto dell'Unione europea: gli istituti e le fonti;

organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;

la contabilità di stato e degli enti pubblici territoriali e i principali documenti di finanza pubblica;

E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE):

progettazione e gestione dei sistemi informativi automatizzati della pubblica amministrazione;

CAD - Codice amministrazione digitale;

elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali;

programmazione comunitaria;

conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e *software* in uso;

conoscenza della normativa nazionale in materia di portali e comunicazione *web* delle PA;

forme ed applicazioni della *Business Intelligence* nelle organizzazioni pubbliche;

Sistemi informativi territoriali (SIT);

*E-procurement* nella pubblica amministrazione e ruolo della Consip;

caratteristiche dell'*e-learning* e suo impiego in ambito P.A.;

firma elettronica e firma digitale;

sistema pubblico di connettività (SPC): regole e casi principali di servizi condivisi;

Servizi Rete Internazionale della PA (S-RIPA): stato dell'arte; esempi in caso di *disaster recovery* & continuità operativa;

*Open Government* e *Open Data*: concetti base, aspetti tecnici e giuridici;

*Open Data*: realizzazioni nella PA centrale e locale.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,375 punti.

3. La prova scritta è corretta in forma anonima.

4. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

6. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.

7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.

8. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalle commissioni esaminatrici e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019».

9. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

10. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato che sono svolte con modalità digitali.

11. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.



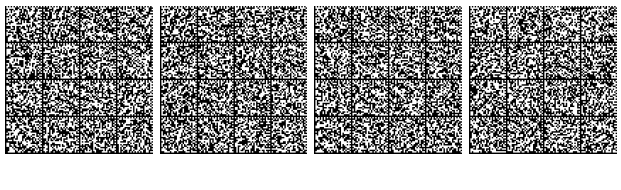

Art. 8.

*Preferenze e precedenze*

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

*a)* gli insigniti di medaglia al valor militare;

*b)* i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

*c)* i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

*d)* i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

*e)* gli orfani di guerra;

*f)* gli orfani di caduti per fatto di guerra;

*g)* gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

*h)* i feriti in combattimento;

*i)* gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

*j)* i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

*k)* i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

*l)* i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

*m)* i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

*n)* i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

*o)* i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

*p)* coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

*q)* coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

*r)* i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

*s)* gli invalidi e i mutilati civili;

*t)* i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

*a)* avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-*octies*, comma 1-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

*b)* avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-*octies*, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

*a)* dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

*b)* dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

*Graduatoria finale di merito e comunicazione dell'esito del concorso*

1. La graduatoria di merito per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, è approvata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione esaminatrice. Contestualmente all'approvazione della graduatoria di merito, il Dipartimento della funzione pubblica dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo art. 10, sino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti.

3. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it e sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it

4. L'avviso relativo alla avvenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

5. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note le modalità di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 10.

*Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio*

1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

2. La scelta di cui al comma è manifestata attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».

3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.

Art. 11.

*Accesso agli atti*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it



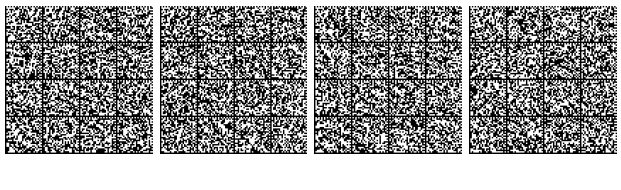

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità ivi previste.

All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso Coesione». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.

5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

Art. 12.

*Trattamento dei dati personali*

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del presente bando e alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica è individuato per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è Formez PA con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo Ripam.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13.

*Norme di salvaguardia*

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. Il presente bando potrà essere adeguato alla luce delle eventuali disposizioni normative sopravvenute in materia.

2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica — tenuto conto della specialità della procedura, dell'esigenza di uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità dell'*iter* — la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista.

3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. In qualsiasi momento della procedura concorsuale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, può disporre l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Roma, 2 aprile 2021

*Il Capo del Dipartimento:* FIORI

**21E03734**

# ENTI PUBBLICI STATALI

## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI NAPOLI

### Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno, per laureati in biologia, neurobiologia, neuroscienze, biotecnologie, psicologia, neuroscienze cognitive, da usufruirsi presso la sede di Monterotondo Scalo.

Si avvisa che l'Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: laurea in biologia, neurobiologia, neuroscienze; biotecnologie; psicologia, neuroscienze cognitive; conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale n. 509/99, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004), di *curriculum* professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, da usufruirsi presso la sede di via E. Ramarini n. 32, 00015 Monterotondo scalo (Roma).

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando n. BS 01-2021 IBBC-MR, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'Istituto di biochimica e biologia cellulare all' indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando stesso.

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.it nella sezione «formazione e lavoro».

**21E03397**